



+

AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. 6014 del 2 novembre 2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE (art. 2222 e ss. c.c.)

Presso gli Uffici della Cittadella Regionale in Catanzaro, loc. Germaneto

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

l'avv. **Giuseppe Vittorio Marino**,

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" n. 11360 del 23.09.2014 è stato approvato il "Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in Calabria";
- che con Decreto del Direttore Generale n. 12330 del 10 novembre 2015 del Dipartimento 7 è stato autorizzato il subentro di Azienda Calabria Lavoro nell'attuazione del "*Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato in Calabria*";
- che nell'ambito del detto progetto, Azienda Calabria Lavoro ha utilizzato il gruppo di lavoro degli esperti già costituito da Fondazione Calabria Etica;
- che in attuazione della legge 6 giugno 2016 n. 106, per il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" si è reso essenziale riattivare il progetto di assistenza tecnica del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in Calabria, al fine di assicurare l'allineamento del registro alle nuove indicazioni dettate a livello nazionale e di dotarsi di una infrastruttura informatica idonea per lo svolgimento delle attività procedurali e di controllo sugli enti privati facenti capo alla riforma del Terzo Settore, così come previsto dai decreti legislativi n. 117/2017 e n. 105/2018;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" con nota del 28 agosto 2019 prot. 299595, acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. 4427, per le motivazioni sopra esposte, ha chiesto la riattivazione del progetto "Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in Calabria", al fine di garantire la continuità

dell'implementazione della infrastruttura informatica, realizzata nell'ambito del detto progetto, al RUNTS, utilizzando Know-how e competenze acquisite dai collaboratori già impiegati;

- che il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", con Decreto del Dirigente Generale n. 12135 del 7 ottobre 2019, ha approvato la prosecuzione del "*Progetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*", affidandone la realizzazione ad Azienda Calabria Lavoro;
- che con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 97 del 15 ottobre 2019 è stata recepita la nota sopra citata del 28 agosto 2019 prot. 299595, nonché il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" n. 12135 del 7 ottobre 2019 di affidamento;
- che con Decreto del Direttore Generale n. 105 del 6 novembre 2019 è stato dato avvio al "*Progetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*", utilizzando le professionalità già contrattualizzate nell'ambito del "*Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato in Calabria*", di cui rappresenta una prosecuzione;
- che con il medesimo decreto, in esecuzione a quanto indicato nel progetto allegato alla Convenzione rep. 5785/2019, ha preso avvio una prima fase preparatoria, e contestualmente, al fine di assicurare un rapido inizio delle attività progettuali e conformemente alle esigenze del Dipartimento, sono stati nominati i primi 4 esperti già contrattualizzati nell'ambito del "*Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato in Calabria*";
- che con nota prot. 957 del 4 febbraio 2020, Azienda Calabria Lavoro ha comunicato al Dipartimento Lavoro l'avvio della fase preparatoria del progetto e, contestualmente, ha chiesto di conoscere lo stato di avanzamento dello stesso;
- con nota prot./SIAR n. 254136 del 3 agosto 2020, acquisita agli atti di questa Azienda in pari data al prot. n. 2939, il Dirigente del settore 13 del Dipartimento competente ha manifestato la necessità di "*completare il gruppo di lavoro delle figure mancanti, come da progetto*" una con profilo professionale *Senior*, "*quale risorsa specialistica cui affidare la verifica e il controllo delle procedure in riferimento alle normative previste dal progetto*" ed una con profilo professionale *Middle*, "*quale supporto tecnico cui affidare l'elaborazione dei dati sul sistema informatico*";
- che con nota prot. 3262 del 15 settembre 2020, il Responsabile del Procedimento ha preso atto della nota sopra indicata e, conseguentemente, ha segnalato al Direttore Generale di Azienda la necessità di procedere conformemente alla richiesta;
- che, conseguentemente, con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 85 del 29 ottobre 2020, è stato nominato, quale esperto *senior giuridico - amministrativo*, il dott. Giuseppe Vittorio Marino, al fine di assicurare il proseguimento delle attività progettuali, conformemente alle esigenze espresse dal predetto Dipartimento.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 **Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce al professionista avv. Giuseppe Vittorio Marino, che accetta, l'incarico di svolgere attività di la verifica e il controllo delle procedure in riferimento alle normative previste dal "*Progetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*".

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del dirigente del Settore assegnatario.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la Cittadella Regionale e precisamente presso il Settore "Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato" del Dipartimento regionale "Lavoro, Formazione e Politiche sociali".

Eventuali missioni per esigenze di progetto devono essere preventivamente autorizzate da ACL su proposta del Dirigente del Settore "Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato" del medesimo Dipartimento.

Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

ART. 3

Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito per 7 mesi con inizio dal 2 novembre 2020 con termine il 1° maggio 2021, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria e autorizzazione scritta del Dipartimento affidatario del progetto.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4

Compenso

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo massimo di € 14.000,00, al lordo di IVA, per un numero massimo di 8 giornate /uomo mensili al costo di € 250,00 per giornata /uomo.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal funzionario regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.



Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

ART. 5

Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6

Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro. La violazione degli



obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11

Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12

Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



[Signature]
Il professionista



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



[Signature]
Il professionista

